

**Causa C-627/19 PPU****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 agosto 2019

**Giudice del rinvio:**

Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

22 agosto 2019

**Ricorrente:**

Openbaar Ministerie

**Resistente:**

ZB

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso dell'officier van justitie (rappresentante del pubblico ministero) vertente sulla trattazione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»)

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Il presente ricorso in base all'articolo 267 TFUE verte sull'applicabilità della condizione secondo la quale deve esistere un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un MAE allorché detto MAE è inteso a dare esecuzione ad una pena privativa della libertà già irrogata mediante decisione giudiziaria.

**Questione pregiudiziale**

Se, qualora un MAE sia inteso a dare esecuzione ad una pena privativa della libertà irrogata mediante decisione esecutiva di un giudice o di un organo giurisdizionale, mentre il MAE è stato emesso da un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente ed è garantito che esso, nell'esercizio dei suoi compiti inerenti

all'emissione di un mandato d'arresto europeo, agisce in modo indipendente, valga anche la condizione secondo la quale la decisione di emettere un MAE - e segnatamente la proporzionalità dello stesso - deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione invocate**

Articoli 1 e 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Articolo 1 dell'Overleveringswet (legge sulla consegna, Paesi Bassi, Stb. 2004,195)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 ZB è stato arrestato nei Paesi Bassi il 3 maggio 2019 in forza di un MAE emesso il 24 aprile 2019 dal pubblico ministero di Bruxelles (Belgio). Il MAE è diretto alla consegna della persona ricercata ai fini dell'esecuzione di una sentenza del 7 febbraio 2019 del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale francofono di primo grado di Bruxelles, Belgio), con cui la persona ricercata è stata condannata a pene detentive per la durata di trenta mesi e di un anno.
- 2 Il 3 maggio 2019 il rappresentante del pubblico ministero ha presentato una domanda di trattazione del MAE. Durante la trattazione della causa sono state presentate ulteriori domande all'autorità emittente belga.
- 3 Dette questioni sono state presentate al fine di verificare se l'emissione di un MAE ad opera di detta autorità fosse compatibile con le condizioni fissate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456.
- 4 A giudizio del giudice del rinvio da detta sentenza discende che un rappresentante del pubblico ministero può essere considerato come autorità giudiziaria emittente se partecipa all'amministrazione della giustizia nello Stato membro emittente, se opera in modo indipendente e se esiste un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE.

**Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 5 Il pubblico ministero quale ricorrente nel presente procedimento, così come l'autorità emittente belga, fa valere che il requisito secondo il quale una decisione di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale non si applica nel caso di un MAE inteso a dare esecuzione ad una pena privativa della libertà.

**Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 6 Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità belghe il giudice del rinvio constata, in merito alla tesi del pubblico ministero, che un rappresentante del pubblico ministero belga partecipa all'amministrazione della giustizia in Svezia e agisce in modo indipendente; esso non corre il rischio di essere assoggettato, in un singolo caso, direttamente o indirettamente, a eventuali ordini o istruzioni del potere esecutivo, come un ministro della Giustizia, nel quadro dell'adozione di una decisione sull'emissione di un MAE.
- 7 Il rappresentante del pubblico ministero belga soddisfa dunque quantomeno i primi due dei requisiti menzionati al precedente punto 4 per poter essere considerato come un'«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Detti requisiti sono stati enunciati dalla Corte ai punti 73 e 74 della sentenza OG e PI.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, le informazioni fornite dalle autorità belghe sollevano la questione se il requisito stabilito al punto 75 della sentenza OG e PI, secondo il quale la decisione di emettere un MAE e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, si applichi anche qualora il MAE sia inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà.
- 9 A giudizio del giudice del rinvio, il requisito secondo il quale deve esistere un ricorso giurisdizionale si desume dal punto 75 della sentenza OG e PI, in cui la Corte dichiara quanto segue: «[Q]uando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un [giudice o un] organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».
- 10 L'espressione «detto mandato d'arresto» può riferirsi unicamente al «mandato d'arresto europeo» e non lascia spazio per riferirsi a un mandato diverso da un MAE, segnatamente non al mandato d'arresto nazionale posto a fondamento del MAE.

- 11 Inoltre, al punto 67 della sentenza OG e PI, la Corte distingue due livelli di protezione dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali. Il primo livello riguarda la protezione nell'emissione del mandato d'arresto nazionale e il secondo verte sulla protezione nell'emissione del MAE.
- 12 Il giudice del rinvio rileva che in precedenti procedimenti sulla consegna il rappresentante del pubblico ministero ha fatto valere che al punto 68 della sentenza OG e PI il criterio di cui al punto 75 non è applicabile. Sarebbe infatti sufficiente che solo ad uno dei due livelli di protezione di cui al punto 68 sia adottata una decisione che soddisfa i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
- 13 Secondo il giudice del rinvio dal punto 68 discende che i due livelli di protezione comportano, tra l'altro, che «quanto meno» ad uno dei due livelli venga adottata una decisione che soddisfa i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che quando un MAE viene emesso da un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, non è essa stessa un organo giurisdizionale, il mandato d'arresto nazionale deve essere stato emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale.
- 14 Al punto 69 della sentenza OG e PI la Corte al riguardo dichiara quanto segue: «Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti».
- 15 Dal citato punto 68 si deve dunque evincere che quanto meno ad uno dei due livelli è richiesta una decisione di un organo giurisdizionale. Nella situazione descritta al punto 69, come risulta dal punto 70 è garantita la protezione a livello nazionale – ossia il mandato d'arresto nazionale su cui è fondata la decisione di emettere il MAE.
- 16 Dai punti 71 e 72 della citata sentenza discende che spetta quindi all'autorità che adotta la decisione di emettere il MAE assicurare il secondo livello di protezione, «anche quando detto mandato d'arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale».
- 17 Nell'ambito di detto secondo livello di protezione si richiede anzitutto che l'autorità giudiziaria emittente nell'ambito dell'adozione della decisione di emettere un MAE «non sia esposta (...) a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo». (punti 73 e 74). Nel caso in cui la facoltà di emettere un MAE sia attribuita a un'autorità (completamente indipendente) che partecipa all'amministrazione della giustizia ma non è essa stessa un organo giurisdizionale, è ancora richiesto («[i]noltre», al punto 75) che la decisione di emettere un MAE e in particolare, la

proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, in altri termini di un procedimento dinanzi a un giudice o un organo giurisdizionale.

- 18 Nulla nella formulazione del citato punto 68 – e segnatamente nel termine «quantomeno» – esclude che il requisito di cui al punto 75 venga imposto qualora la decisione a livello nazionale sia adottata da un giudice o da un organo giurisdizionale. Il punto 68 richiede soltanto che un giudice o un organo giurisdizionale adotti o la decisione nazionale o il MAE. Nel primo caso il punto 75 aggiunge che la decisione di emettere un MAE adottata da un'autorità diversa da un giudice o un organo giurisdizionale deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale.
- 19 I requisiti di cui ai punti 75 e 68 della sentenza OG e PI pertanto coesistono.
- 20 Ciò si evince anche dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale della Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, pronunciata lo stesso giorno della sentenza OG e PI. In tale causa il mandato d'arresto nazionale era stato emesso da un organo giurisdizionale (punti 22 e 54 della sentenza), il procuratore generale della Lituania partecipava inoltre all'amministrazione della giustizia penale in Lituania (punto 42) ed era garantito che il procuratore generale della Lituania è indipendente dal potere esecutivo, ma il giudice del rinvio doveva comunque verificare «se le decisioni di emettere un mandato d'arresto europeo, adottate da detto procuratore, possano essere oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» (punto 56).
- 21 Anche se il mandato d'arresto nazionale è emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi un giudice o a un organo giurisdizionale, allorché detta decisione è stata adottata da un'autorità diversa da un giudice o da un organo giurisdizionale. In una precedente sentenza del 5 luglio 2019 il giudice del rinvio ha già dichiarato detta questione «éclairé». Atteso che nel caso di specie si tratta di una decisione di emettere un MAE adottata dal pubblico ministero belga e dunque non da un giudice o da un organo giurisdizionale, secondo il tenore letterale delle due sentenze del 27 maggio 2019 devono essere soddisfatti entrambi i requisiti di cui ai punti 68 e 75 della sentenza OG e PI.
- 22 In un'altra causa, in una sentenza interlocutoria del 4 giugno 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:4010), il giudice del rinvio ha dichiarato che, sebbene la sentenza OG e PI verta su MAE volti all'esercizio dell'azione penale, le considerazioni riguardanti la protezione che l'autorità giudiziaria emittente deve offrire nell'adozione della sua decisione sull'emissione di un MAE sono formulate in modo tale da non consentire di leggervi una distinzione tra i MAE volti all'esercizio dell'azione penale e quelli intesi a dare esecuzione. Il giudice del rinvio conferma questo giudizio.

- 23 Dopo le due sentenze del 27 maggio 2019 il giudice del rinvio, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di due Stati membri, ha constatato riguardo a detti due Stati membri che gli ordinamenti giuridici degli stessi non prevedono la possibilità di assoggettare la decisione di emettere un MAE, e segnatamente, la proporzionalità della stessa, ad un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi del punto 75 della sentenza OG e PI.
- 24 In entrambi i casi si trattava di MAE volti all'esercizio dell'azione penale e in entrambi i casi sia l'autorità emittente che il pubblico ministero dei Paesi Bassi hanno dichiarato che il punto 75 di detta sentenza non riguarda il caso in cui il MAE è fondato su una decisione di un giudice o di un organo giurisdizionale. Come spiegato al precedente punto 22, per il motivo ivi menzionato il giudice del rinvio non condivide questa tesi.
- 25 Nel caso di specie il MAE è inteso a dare esecuzione a una pena detentiva. In un siffatto caso il MAE deve necessariamente fondarsi su una decisione di un giudice o di un organo giurisdizionale. Sia l'autorità emittente che il pubblico ministero dei Paesi Bassi hanno dichiarato che il punto 75 non riguarda il caso in cui il MAE sia inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà. Posto che circa l'interpretazione delle sentenze del 27 maggio 2019 esiste su diversi punti una discordanza tra il giudice del rinvio e le autorità emittenti di altri Stati membri – come si evince anche dalle ordinanze di rinvio pronunciate dal giudice del rinvio in altre due cause contemporaneamente alla presente ordinanza – e che siffatte divergenze di opinione a suo avviso sono inopportune, esso considera necessario presentare alla Corte tale questione.
- 26 Pertanto il giudice del rinvio chiede alla Corte – in sintesi – se una decisione di un pubblico ministero di emettere un MAE, e segnatamente la proporzionalità della stessa, debbano poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale allorché detto MAE è inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà.
- 27 Per rispondere a detta questione il giudice del rinvio considera rilevante quanto segue. Anche allorché il MAE è inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà, e pertanto detto MAE si innesta su una sentenza esecutiva di un giudice o di un organo giurisdizionale, a suo giudizio è necessario che sia garantita l'indipendenza del pubblico ministero che ha emesso il MAE. Nella fase dell'esecuzione penale occorre infatti sempre verificare ancora, in piena autonomia, se si configurano le condizioni per l'emissione di un MAE e, segnatamente, se la sua emissione sia proporzionata. La mera circostanza che nei confronti della persona ricercata sia stata pronunciata una sentenza esecutiva non comporta infatti che l'emissione di un MAE ai fini dell'esecuzione della pena detentiva irrogata con detta sentenza sia senz'altro proporzionata. Una valutazione della proporzionalità dell'emissione di un siffatto MAE non è solitamente inerente alla sentenza esecutiva pronunciata dal giudice o dall'organo giurisdizionale.

- 28 Si aggiunge che tra l'esecutività della sentenza e la decisione di emettere il MAE può trascorrere un intervallo in cui possono essersi verificati fatti e circostanze nuovi, rilevanti per la proporzionalità della decisione di emettere un MAE. Analogamente, non sembra esistere un valido motivo per presumere che, nel caso di un MAE emesso da un pubblico ministero e volto a dare esecuzione a una pena privativa della libertà, non sia necessaria la possibilità di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
- 29 La Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi del punto 75 della sentenza OG e PI debba essere offerta anche nel caso di un MAE volto a dare esecuzione a una pena privativa della libertà. Sopra si è spiegato perché è opportuno presentare tale questione alla Corte. La risposta a detta questione è inoltre necessaria ai fini della decisione che deve essere adottata dal giudice del rinvio, giacché una risposta affermativa alla questione pregiudiziale sollevata comporterebbe che esso non può esaminare nel merito il MAE e non può pronunciarsi sulla domanda di consegna, mentre una risposta negativa alla questione potrebbe determinare l'accoglimento della domanda di consegna.
- 30 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare il presente rinvio pregiudiziale secondo il procedimento d'urgenza di cui all'articolo 267, quarto comma, TFUE e all'articolo 107 del regolamento di procedura.
- 31 La persona ricercata si trova in stato di arresto ai fini di consegna in attesa della decisione sull'esecuzione del MAE. Il giudice del rinvio non può adottare detta decisione fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale. La rapida risposta della Corte ha dunque un effetto diretto e determinante sulla durata della detenzione della persona ricercata.